



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

D.M.

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante “Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTA la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”;

VISTO il decreto ministeriale 27 Luglio 2006 recante la disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato;

RITENUTA la necessità di elevare il significato dei riconoscimenti al merito di servizio, estendendoli anche agli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti ed operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato;

RITENUTA anche la esigenza di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi per il cittadino;

CONSIDERATA la conseguente necessità di ridefinire i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di assegnazione;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato;

D E C R E T A

Articolo 1 *(Generalità)*

1. Il presente decreto disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 2

(Riconoscimenti per la lunga carriera forestale, al merito di servizio, per l'anzianità di servizio, per la lunga navigazione e per la lunga navigazione aerea)

1. Sono istituiti, per gli appartenenti al Corpo, i seguenti riconoscimenti, o decorazioni, per anzianità di servizio ed al merito di servizio:

- a) la Medaglia gualbertiana al merito;
- b) la Medaglia al merito di servizio;
- c) la Croce per l'anzianità di servizio;
- d) la Medaglia di lunga navigazione;
- e) la Medaglia di lunga navigazione aerea.

Articolo 3

(Criteri per il conferimento dei riconoscimenti)

1. La Medaglia gualbertiana al merito è riconosciuta con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Gli ulteriori riconoscimenti di cui al precedente articolo sono conferiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Capo del Corpo e al Vice Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo al personale degli altri ruoli.

2. Il procedimento di concessione della Medaglia gualbertiana, della Medaglia al merito di servizio, della Croce per l'anzianità di servizio e delle Medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione aerea è avviato da un'apposita istanza rivolta all'Amministrazione dagli interessati.

3. Le competenti unità dirigenziali preposte all'ordinamento giuridico del personale del Corpo verificano la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'interessato agli atti in possesso dell'Amministrazione, nonché la sussistenza di eventuali demeriti di servizio ritenuti pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento dalla Commissione di cui al successivo comma.

4. Le stesse unità dirigenziali trasmettono gli atti ad un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo del Corpo, ai fini dell'esame delle istanze di cui al precedente comma 2.

5. La delibera della Commissione sulle istanze esaminate è trasmessa alle unità dirigenziali di cui al comma 3 per l'adozione dei provvedimenti di conferimento e le conseguenti annotazioni matricolari.

Articolo 4

(Medaglia gualbertiana)

1. La Medaglia gualbertiana al merito è concessa al personale del Corpo che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio forestale.

2. Per il computo dell'anzianità utile alla concessione, il periodo di servizio prestato nel Corpo è integrato con:

- a) il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;

- b) il servizio prestato sulla base di incarichi di comando, o incarichi equivalenti, calcolato per intero. Gli incarichi validi ai fini del computo dell'anzianità sono i medesimi previsti per la concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo articolo 5;
 - c) i periodi di navigazione aerea e di navigazione svolti nel Corpo, calcolati della metà;
 - d) la durata legale degli studi di scuola media superiore o dei corsi universitari, cui sia seguita l'acquisizione del relativo diploma, calcolati per intero, per un massimo complessivo di cinque anni.
3. Il periodo di servizio utile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di cui al precedente comma 2. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Tutte le maggiorazioni di cui al precedente comma 2 devono essere attestate dall'Amministrazione forestale o risultare da appositi provvedimenti formali.
5. Le caratteristiche della medaglia gualbertiana sono riportate nell'allegato 1, Tavola A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5

(Medaglia al merito di servizio)

1. La Medaglia al merito di servizio, d'oro o di 1^a classe, d'argento o di 2^a classe, di bronzo o di 3^a classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di incarichi di comando, o incarichi equivalenti:
- a) per la medaglia d'oro, 20 anni;
 - b) per la medaglia d'argento, 15 anni;
 - c) per la medaglia di bronzo, 10 anni.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.
3. Gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento sono stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 4.
4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti formali.
5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
6. Le caratteristiche della Medaglia al merito di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 6

(Croce per l'anzianità di servizio)

1. La croce per l'anzianità di servizio, d'oro o di 1^a classe, d'argento o di 2^a classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:
- a) per la medaglia d'oro, 25 anni;
 - b) per la medaglia d'argento, 16 anni.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quella di grado inferiore.
3. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.
4. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

5. E' computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.

6. Le caratteristiche della Croce per l'anzianità di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 7

(Medaglia di lunga navigazione)

1. La Medaglia di lunga navigazione, d'oro o di 1^a classe, d'argento o di 2^a classe, di bronzo o di 3^a classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di imbarco sulle unità navali del Corpo:

- a) per la medaglia d'oro, 20 anni d'imbarco;
- b) per la medaglia d'argento, 15 anni d'imbarco;
- c) per la medaglia di bronzo, 10 anni d'imbarco.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio navigante prestato a bordo di unità navali del Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione sono riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 8

(Medaglia di lunga navigazione aerea)

1. La Medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro o di 1^a classe, d'argento o di 2^a classe, di bronzo o di 3^a classe, è concessa al personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:

- a) per la medaglia d'oro, 20 anni e almeno 600 ore di volo;
- b) per la medaglia d'argento, 15 anni e almeno 450 ore di volo;
- c) per la medaglia di bronzo, 10 anni e almeno 300 ore di volo.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le relative indennità di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione aerea sono riportate nell'allegato 1, Tavola E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 9

(Medaglia d'onore di commiato in argento)

1. E' istituita, quale riconoscimento al personale del Corpo all'atto del collocamento a riposo, la Medaglia d'onore di commiato in argento.

2. La medaglia d'onore di commiato è conferita all'atto del collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti di età e che non abbia riportato sanzioni disciplinari considerate rilevanti ai fini della concessione o che cessi dal servizio per infermità contratta in servizio, nonché agli eredi del personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.

3. Il procedimento di concessione è avviato d'ufficio e la concessione avviene con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il Capo del Corpo e il Vice Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo per il personale degli altri ruoli.
4. Le caratteristiche della Medaglia di commiato in argento sono riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 10

(Uso delle decorazioni e delle medaglie)

1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui è stata disposta la trascrizione a matricola, è obbligatorio ed è disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
2. I nastri possono portarsi senza medaglie e croci. I nastri, sottopannati in verde, vengono disposti su una o più righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastri si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
3. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile è regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo è quello previsto dall'ordine istitutivo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali è subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente.

Articolo 11

(Oneri, integrazioni e disposizioni finali)

1. Gli oneri necessari alla fornitura del diploma e della medaglia d'onore di commiato sono a carico dell'Amministrazione.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle decorazioni di cui all'art. 2 sono a carico dei beneficiari. L'Amministrazione provvede a fornire i relativi diplomi di concessione, i cui modelli sono definiti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Il presente decreto sostituisce il precedente del 27 luglio 2006.
4. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto anche per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvederà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Il decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo.

Roma,

F.to
IL MINISTRO

MEDAGLIA GUALBERTIANA (art. 4)



A



B

Descrizione:

D/ All'ingiro "S. JOH. GUALB. PATRONUS" nel campo l'immagine del santo.

R/ Nel campo "A" spazio per il nome dell'insignito "PER DIECI LUSTRI NELLA CARRIERA FORESTALE BENEMERITO".

Dimensione : mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37 di colore verde ondato con una banda bianca in palo per lato di mm 2

Nastrino (A): delle dimensioni di mm 37x10, nella banda e nei colori del nastro, avrà nella parte mediana la copia mignon del dritto della medaglia.

Distintivo per abito civile (B): form. diam.mm12 - Dritto della medaglia

MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO (art. 5)



(A)

(B)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGO COMANDO", nel campo: Aquila in volo, fronde di quercia, sole con raggi.

R/ Nel campo stemma della Repubblica

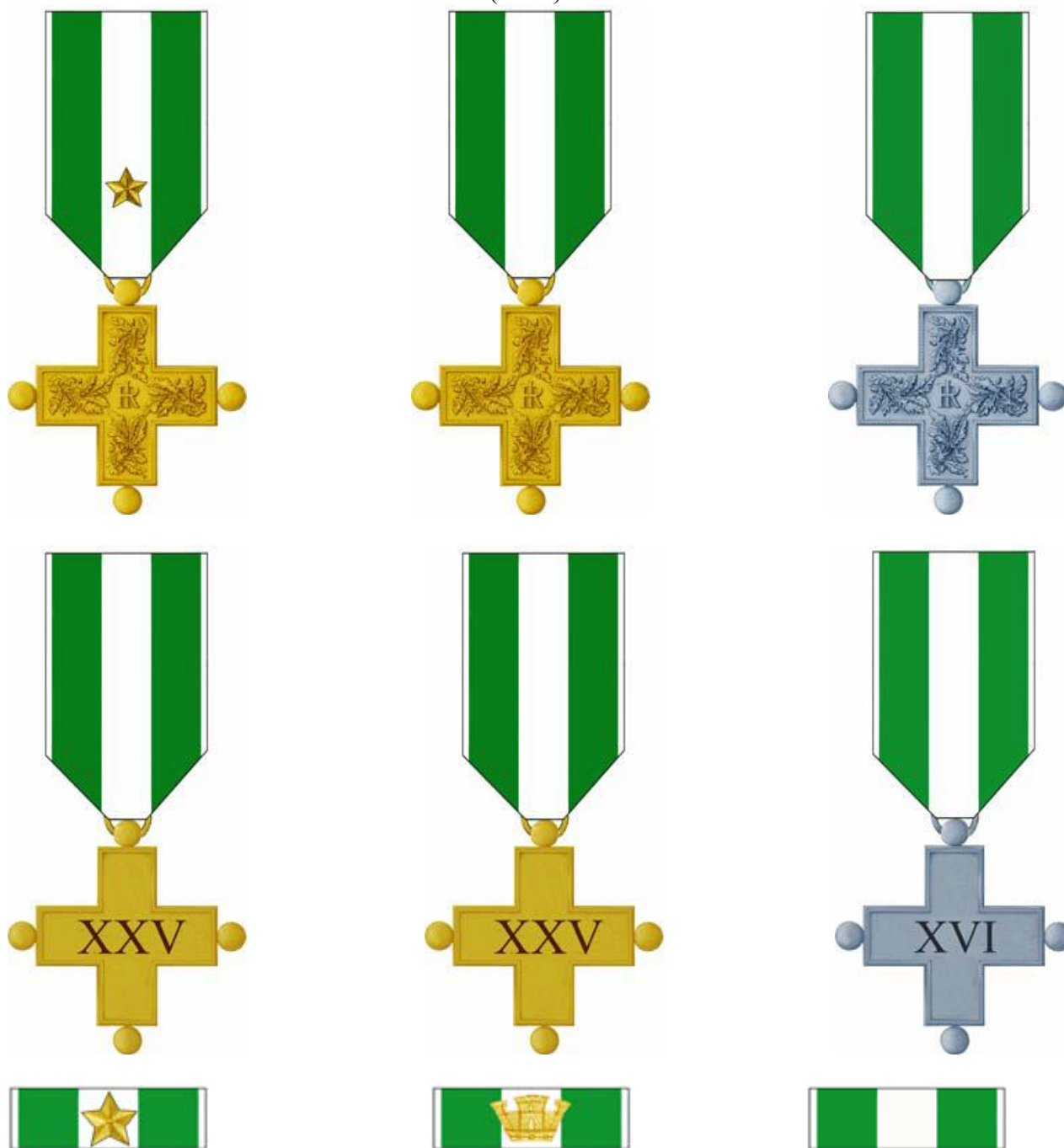
Dimensione: mm. 36

Nastro: della larghezza di mm 37, formato da undici righe verticali di uguale larghezza dai colori verde e bianco alternati.

Nastrino (A): delle dimensioni di mm 37x10, nelle righe e nei colori del nastro, avrà nella parte mediana una stelletta del colore corrispondente al grado.

Distintivo per abito civile (B): form. diam. mm 12 – Dritto della medaglia nei tre gradi

CROCE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO (art. 6)



(A)

Descrizione:

D/ Croce a bracci piatti bordati e pomellati. Dal centro verso i tre bracci orizzontali e in basso frange di quercia. Nel braccio in alto il monogramma “RI”.

R/ A centro la cifra “ XXV”, “ XVI“

Dimensione: mm.36x36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore verde con bordonatura di mm 2 di bianco e tramezzato da una lista bianca in palo di mm 12.

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, bordonato e listato nei colori del nastro, avrà nella parte mediana una stelletta d'oro per la medaglia con 35 anni di servizio e una torre repubblicana di metallo di colore dorato per la croce di I classe.

MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE (art. 7)



(A)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGA NAVIGAZIONE" nel campo un'aquila, mare, nave e sole con raggi

R/ Nel campo lo stemma della Repubblica.

Dimensione: mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore azzurro tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 12 composta da tre bande in palo nei colori bianco, verde, bianco della larghezza di mm 5 nelle bande bianche e di mm 2 nella banda verde.

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, nella lista, bande e colori del nastro, avrà nella parte mediana una ancora del colore corrispondente al grado.

MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA (art. 8)



(A)

Descrizione:

D/ All’ingiro “LUNGA NAVIGAZIONE AEREA” nel campo due aquile che spiccano il volo e fronde di quercia

R/ Nel campo lo stemma della Repubblica.

Dimensione: mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore celeste tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 12 composta da tre bande in palo nei colori bianco, verde, bianco della larghezza di mm 5 nelle bande bianche e di mm 2 nella banda verde

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, nella lista, bande e colori del nastro, avrà nella parte mediana un’aquila nel colore corrispondente al grado.

MEDAGLIA D'ONORE DI CONMIATO (art. 9)



Descrizione:

D/ All'ingiro "CORPO FORESTALE DELLO STATO" nel campo aquila, fronde, motto "PRO NATURA OPUS ET VIGILANTIA".

R/ In alto figura allegorica, al centro "IL CAPO DEL CORPO CON GRATITUDINE"

Dimensione: mm 35